Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8129

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Al.Mu. (C.U.I. (Omissis)) nato in B il (Omissis)

avverso il decreto del 06/02/2026 della Corte di appello di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Luigi Birritteri, che conclude per l'inammissibilità del ricorso

udito il difensore:

l'avv. Giovanni Annaloro si riporta ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 06 febbraio 2026 la Corte di appello di Napoli ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta emesso dal Questore di Caserta, in data 03/02/2026, nei confronti di Mu.Al., ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 142/2015, costituendo egli un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il giudice ha ritenuto che il trattenimento sia stato disposto legittimamente, essendo la pericolosità del soggetto dedotta da due condanne da lui riportate per cessione di sostanze stupefacenti, ed avendo egli proposto domanda di protezione internazionale solo il 03/02/2006, quando è stato rintracciato nel territorio nazionale, pur essendo stato scarcerato nel 2019, dopo avere espiato le pene irrogategli. Il giudice ha ritenuto altresì sussistente il pericolo di fuga, per l'inottemperanza del soggetto alla misura di sicurezza della espulsione dallo Stato e la sua mancanza di un passaporto e di un domicilio noto e individuato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mu.Al., per mezzo del suo difensore avv. Giovanni Annaloro, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 6 D.Lgs. n. 142/2015.

Alcuni minuti prima dell'udienza di convalida del trattenimento, fissata alle ore 12 del 06 febbraio 2026, il difensore del ricorrente depositava nella cancelleria una memoria con allegati numerosi documenti, con la quale contestava la sussistenza dei presupposti per la convalida del trattenimento, altresì riferendo, in udienza, l'avvenuto deposito. Il provvedimento di convalida veniva emesso nello stesso giorno 06 febbraio 2026, con decreto comunicato il giorno successivo, alle ore 7.19. Solo in data 07/02/2026 alle ore 7.22 la cancelleria provvedeva all'accettazione della memoria difensiva e dei documenti allegati, depositati il giorno precedente alle ore 11.21.

Nel corpo del decreto di convalida il giudice afferma che lo stesso difensore, in udienza, avrebbe riferito di non avere depositato alcun atto, e riporta un dato inesatto relativo alla presentazione della domanda di protezione internazionale, asserendo che essa risalirebbe al giorno 03/02/2026 anziché al 06/11/2025, come dimostrato dalla documentazione allegata alla memoria. Emerge quindi, con evidenza, l'omesso esame, da parte del giudice, di tale memoria difensiva e degli atti ad essa allegati, che fornivano la prova della insussistenza dei requisiti per il trattenimento, in particolare l'insussistenza della pericolosità del ricorrente; elementi che, se valutati, avrebbero indotto il giudice ad assumere una decisione diversa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui l'omesso esame di una memoria, regolarmente e tempestivamente depositata, pur non comportando in sé la nullità del provvedimento emesso, incide sulla valutazione di completezza della motivazione, in particolare se da tale omissione è derivata la mancata valutazione di elementi o questioni, evidenziati nell'atto pretermesso, che avrebbero potuto indurre il giudice ad una diversa decisione.

Si è affermato, infatti, che "in tema di impugnazione di misure cautelari personali, il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva confermato il provvedimento custodiale senza prendere in alcun modo in esame dichiarazioni oggetto di specifiche deduzioni, formulate in una memoria depositata dal difensore all'udienza fissata per il giudizio di riesame)" (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Rv. 264938). Non ogni omessa valutazione, peraltro, determina un vizio della motivazione, dal momento che "l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito" (Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Rv. 288603).

Questa Corte ha già affermato, in tema di vizi della motivazione, che "tutto il nuovo assetto della disciplina voluto dall'intervento riformatore, che sospinge maggiormente nell'area penale la materia del trattenimento, trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (per l'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinino la coazione a rimanere in un centro di permanenza, v., di recente, Corte cost., sent. n. 203 del 2024), rispetto alle quali, così come accade nella materia cautelare penale, per un verso, si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari e, per altro verso, si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità delle persone e di ogni altra esigenza coinvolta" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362, in motivazione). Per queste ragioni si è affermata la piena applicabilità, alla disciplina dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione.

Anche l'analogo vizio di carenza motivazionale conseguente all'omessa valutazione di una memoria difensiva contenente argomenti decisivi, o quanto meno idonei ad orientare diversamente la decisione, deve pertanto essere ritenuto denunciabile, con ricorso in cassazione, nei confronti dei provvedimenti adottati in tema di convalida dei trattenimenti, quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. La brevità dei termini fissati dal legislatore per lo svolgimento dell'udienza di convalida di un trattenimento e per il deposito della relativa decisione non può consentire una limitazione del diritto di difesa, per cui, in assenza di una specifica disciplina, deve ritenersi legittima la proposizione di questioni e osservazioni direttamente in udienza, ovvero mediante memorie depositate in quella sede, analogamente a

quanto consentito dall'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., nel giudizio di riesame delle ordinanze in tema di misure cautelari, procedura anch'essa caratterizzata dalla previsione di una tempistica ristretta e rigida.

3. Nel presente caso risulta evidente, dal testo del decreto impugnato, che il giudice non ha esaminato e valutato alcuna memoria difensiva, prima di stendere la propria motivazione, avendo esplicitamente affermato che "non risultano depositati atti, come dallo stesso (difensore) riferito a verbale".

L'affermazione contenuta nel provvedimento, però, appare smentita dal verbale dell'udienza tenuta il giorno 06 febbraio 2026, perché in esso la conclusione del difensore presente è riportata nei seguenti termini: "La difesa si riporta all'atto depositato", e ad essa fa seguito una breve descrizione degli argomenti sostenuti in chiave difensiva. Nel ricorso, inoltre, il difensore ha ribadito di avere depositato una memoria difensiva mediante una PEC inviata alla cancelleria civile della Corte di appello di Napoli, che sarebbe pervenuta all'indirizzo alle ore 11.21 del giorno dell'udienza, anche se l'attestazione di una "accettazione manuale" dell'atto gli è stata inviata solo la mattina successiva, subito dopo la comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di convalida.

Il contenuto di tale memoria non appare palesemente irrilevante, o del tutto inidoneo ad incidere sulla decisione del giudice, in particolare quanto all'asserita presentazione di una richiesta di protezione internazionale in una data antecedente a quella in cui il ricorrente è stato rintracciato e sottoposto al trattenimento con decreto questorile, perché, nella prospettazione difensiva, tale elemento scardinerebbe la motivazione del decreto di convalida, nella parte in cui il giudice appare avere valutato in termini negativi, ovvero di mera strumentalità, la presentazione di tale istanza, proprio perché mai avanzata prima di tale momento.

Appare perciò necessaria una verifica, parte del giudice, circa l'effettivo e rituale deposito della predetta memoria, prima dell'inizio dell'udienza, ovvero della illustrazione del suo contenuto durante l'udienza, dopo averne dato notizia mediante il richiamo all'"atto depositato" (deduzione rispetto alla quale nessuna richiesta di chiarimenti, in ossequio al principio del contraddittorio, è intervenuta da parte del giudice), in tal caso dovendosi ritenere carente la motivazione, per l'omessa valutazione di una memoria depositata o comunque presentata in udienza.

4. Il decreto impugnato deve, perciò, essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in composizione monocratica, per un nuovo giudizio.

A questa decisione non fa seguito la perdita di efficacia del trattenimento in essere. Questa Corte ha già affermato che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in pendenza del ricorso per cassazione avverso la convalida o la proroga della Corte d'appello in composizione monocratica o del giudice di pace, la cui proposizione non sospende l'esecuzione della misura ai sensi dell'art. 14, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, fatto salvo il termine legislativo di efficacia o di proroga del trattenimento, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e fino alla sua eventuale rimozione, in analogia a quanto dispone l'art. 588, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai provvedimenti in materia di libertà personale, senza che possa farsi derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione né dalla sua sospensione disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e neanche dall'eventuale esito interlocutorio" (Sez. 1, Ord. n. 9556 del 07/03/2025, Rv. 287568 - 03) e, ancora più esplicitamente, che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida del trattenimento disposto dalla Corte di cassazione in accoglimento della censura di violazione di legge non determina il venir meno dell'efficacia del provvedimento stesso fino alla sua scadenza prevista ex lege, posto che l'effetto limitativo della libertà personale di origine giurisdizionale, in presenza dell'impugnazione della convalida, continua a derivare dalla sua tempestiva emissione e perdura sino alla sua eventuale rimozione" (Sez. 1, n. 15757 del 22/04/2025, Rv. 287844 - 03).

Tale principio poggia sulla valutazione che la scelta del legislatore, di collocare la disciplina processuale del trattenimento dello straniero nell'area penale, così assicurando ad esso un più intenso presidio di garanzia stanti le sue oggettive caratteristiche di strumento di privazione della libertà personale, impone di individuare nel sistema processualpenalistico le regole da applicare anche a questa particolare forma di privazione della libertà. Il richiamo più coerente è stato individuato nella previsione dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla immediata ricorribilità in cassazione del provvedimento giurisdizionale privativo della libertà, per le evidenti analogie di tale procedura con quella introdotta dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, come novellato dall'art. 18-bis, comma 1 lett. b) n. 1, d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

L'inserimento della procedura di convalida del trattenimento dello straniero dell'area penalprocessuale comporta anche che, fatto salvo il termine di efficacia o di proroga del trattenimento, l'effetto limitativo della libertà personale di origine

giurisdizionale, nel caso dell'impugnazione del provvedimento di convalida, continua a derivare dalla tempestiva emissione di questo e fino alla sua eventuale rimozione, analogamente a quanto previsto con riguardo ai provvedimenti applicativi di una misura cautelare personale, disciplinati dalle norme processuali penali. Devono infatti ritenersi applicabili il principio di cui all'art. 588, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale "le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo", che appare sovrapponibile alla previsione dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, secondo periodo ("il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura"), e la previsione dell'art. 311 cod. proc. pen., sopra citato, che non fa derivare alcuna conseguenza caducatoria dalla durata del giudizio di impugnazione, ovvero dalla sua sospensione o dall'eventuale esito interlocutorio. La tutela delle esigenze di libertà del soggetto, sottoposto alla privazione della stessa, viene assicurata dalla riduzione dei termini per la nuova decisione conseguente ad un annullamento con rinvio del provvedimento che ha disposto o confermato la misura cautelare, come stabilito dall'art. 311, comma 5 - bis, cod. proc. pen., misura che rimane però efficace.

Anche la normativa relativa alla convalida dei trattenimenti assicura un contenimento dei tempi di prosecuzione della privazione della libertà, sia perché il nuovo giudizio di convalida, conseguente all'annullamento con rinvio del decreto di convalida, deve svolgersi con la medesima procedura seguita per l'emissione del provvedimento originario, caratterizzata, come già sottolineato, da una tempistica molto ristretta, sia perché sono stabiliti termini di efficacia del provvedimento di convalida, che, in ogni caso, è destinato a cessare a prescindere dalla durata del procedimento di impugnazione.

L'affermazione del mantenimento dell'efficacia del provvedimento di convalida del trattenimento, se non annullato senza rinvio, appare perciò fondata su specifici dati normativi, e non comporta una protrazione ingiustificata o eccessiva della privazione della libertà.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2026.